



COMUNE DI PISA
Direzione Advocatura Civica

Al Consiglio Comunale
[tramite la Direzione Finanze]

e p.c. al Segretario Generale / RPCT

OGGETTO: Riconoscimento di debito fuori bilancio.

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: Tribunale di Pisa - nrg 3438/2020 – Sentenza n. 1204/2021 - liquidazione spese legali. (70C20)

Soggetto creditore:

Denominazione: Salotti Grazia nata a Cascina (PI) il 10/7/1963

C.F.: SLTGRZ63L50B950C

Residente a Cascina (PI), in località Ripoli di Cascina, via Nuova n. 25

Importo complessivo del debito: € 3.620,00

di cui: risarcimento danno	€	<u>2.000,00</u>
spese processuali	€	1.250,00
spese generali 15%	€	187,50
CAP 4%	€	57,50
Spese non imponibili	€	<u>125,00</u>
	€	3.620,00

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

× art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;

□ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;

□ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

□ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

□ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: _____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito:

- Con ricorso ex art. 79 e 82 Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR), notificato all'Ente in data 13/10/2020, parte ricorrente conveniva in giudizio il Comune di Pisa avanti al Tribunale di Pisa per ottenere il risarcimento dei danni subiti in merito alla pubblicazione temporanea di taluni dati personali sul sito istituzionale dell'Ente;
- Con sentenza n. 1204/2021 il Tribunale di Pisa condannava l'Ente a risarcire il danno non patrimoniale cagionato alla ricorrente per la violazione nel trattamento dei dati personali, condannandolo, inoltre, al pagamento delle spese processuali liquidate in € 1.250,00 oltre accessori come per legge.

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente:

- Relazione dell'Avvocatura civica;
- sentenza n. 1204/2021 Tribunale di Pisa;
- progetto di notula.

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale.

Pisa, data della sottoscrizione digitale

Il Dirigente *ad interim*

Dott. Alessandro Balducci

Firmato digitalmente da: ALESSANDRO BALDUCCI
Organizzazione: COMUNE DI PISA
Data: 29/11/2021 11:56:36

Relazione illustrativa

In data 26.8.2020 il Comune di Pisa pubblicava sul proprio sito istituzionale una Determina della Direzione 12 “Supporto giuridico, Gare e contratti, Organizzazione e personale” dalla quale si evinceva che una dipendente comunale aveva subito un pignoramento dello stipendio, ragione per cui l’Ente assumeva l’impegno di versare il quinto dello stipendio a favore della società creditrice.

Nella determina, quindi nell’atto principale, veniva omessa la pubblicazione dei dati della debitrice, sostituendoli con la dizione <<dati omessi a tutela della privacy>>, mentre nel visto di regolarità contabile allegato per errore veniva mantenuta l’espressa indicazione dei dati della debitrice.

Come è noto, l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, è un atto c.d. integrativo dell’efficacia delle determinazioni comportanti impegno di spesa, previsto dall’art. 183 TUEL.

A livello operativo, nel sistema informatico di gestione documentale adottato dal Comune di Pisa, il visto di regolarità contabile si presenta come un allegato alla determinazione, separato dal corpo di quest’ultima, firmato per competenza da altro Dirigente (più precisamente, Dirigente della Direzione 3 Finanze), ma registrato sotto lo stesso numero di identificazione dell’atto principale di cui costituisce atto integrativo dell’efficacia.

I provvedimenti (con tutti i loro allegati), a seguito dell’apposizione del visto di copertura finanziaria da parte dell’Ufficio Ragioneria, non vanno direttamente in pubblicazione all’Albo pretorio.

Infatti, la procedura informatica del flusso documentale fa sì che dall’Ufficio Ragioneria i provvedimenti (con i relativi allegati) tornino all’Ufficio che le ha adottate. Quest’ultimo Ufficio decide se inviarle o meno all’Ufficio responsabile dell’Albo pretorio per la pubblicazione.

Poiché il visto di regolarità contabile contiene il nome e il cognome del “debitore” oltre alla causale (dati necessari per consentire la corretta registrazione contabile dell’operazione) nel caso, come quello di specie, in cui esso conferisca esecutività a una determinazione in cui sono stati oscurati i dati personali del debitore per motivi di protezione della privacy di quest’ultimo, esso non deve andare in pubblicazione all’Albo.

Per queste ragioni, il sistema informatico di gestione documentale è progettato in modo tale che, di regola, il visto di regolarità contabile non sia previsto automaticamente come “pubblicabile” dal sistema e che possa essere reso visibile all’albo solo dopo apposita operazione di “spunta” del campo denominato “pubblica” in corrispondenza del file corrispondente al visto di regolarità contabile.

Nel caso di specie, a seguito di errore materiale nell’utilizzo del software Iride, l’operatore spuntava inavvertitamente il campo “pubblica” con riferimento al visto di regolarità contabile. Di conseguenza è stato pubblicato sull’Albo pretorio on-line non solo l’atto principale debitamente compilato con la tecnica degli *omissis*, ma anche il visto di regolarità contabile che invece conteneva in modo visibile i dati personali del soggetto.

La visibilità del documento è rimasta tale solo per poco più di un giorno (circa 34 ore, dalle ore 12.55 del 26.8.2021 alle 22.37 del 27.8.2021), dal momento che, non appena il Comune di Pisa si è reso conto dell’errore, ha provveduto immediatamente, tramite l’intervento di un operatore, ad oscurare il visto di regolarità contabile.

Nonostante il breve lasso di tempo di pubblicazione, la notizia dell’errore è apparsa in una chat di dipendenti, arrivando fino all’interessata.

Con ricorso notificato in data 13 ottobre 2020, la dipendente (le cui generalità per esteso sono agli atti della Direzione Avvocatura civica) ha citato il Comune di Pisa dinanzi al Tribunale di Pisa ai

sensi degli artt. 79 e 82 Regolamento UE 2016/679¹ (GDPR) per ottenere il risarcimento dei danni subiti in merito alla pubblicazione temporanea di alcuni dati personali (più precisamente dati “reputazionali”) sul sito istituzionale dell’Ente, sostenendo di aver subito un danno non patrimoniale derivante dalla pubblicazione dei dati personali e chiedendo la cancellazione dei dati personali pubblicati oltre alla somma di € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno.

In realtà il Comune, come già precisato, ha provveduto immediatamente alla cancellazione dei dati, pertanto rimaneva solo la richiesta di risarcimento danni.

Precedentemente al ricorso davanti al Giudice Ordinario, in data 3.9.2020 la dipendente aveva anche presentato un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, archiviato in data 10.12.2020 dopo espressa rinuncia da parte della reclamante.

Il Garante, pur archiviando il procedimento in virtù della rinuncia della reclamante, non ha mancato di sottolineare che *“il documento è stato pubblicato per un mero errore materiale e per un periodo molto limitato e l’Amministrazione, nel momento in cui ha avuto conoscenza dell’errore, ha posto immediatamente in essere tutte le misure necessarie per rimuovere l’atto”*, evidenziando inoltre che *“(il Comune) ha tempestivamente e spontaneamente reso tutte le informazioni necessarie a questa Autorità, ancora prima di qualsivoglia richiesta di chiarimenti”*.

Nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Pisa, il Comune si è costituito in giudizio sollevando innanzitutto un’eccezione preliminare di improcedibilità della domanda, posto che la ricorrente aveva presentato reclamo dinanzi al Garante della Privacy, eccezione superata dall’archiviazione del procedimento instaurato dinanzi al Garante.

Nel merito, dopo aver ammesso l’errore, il Comune aveva chiesto di voler considerare come esimenti di responsabilità da una parte la brevità del lasso di tempo in cui il visto contabile è rimasto visibile sull’Albo on-line senza l’oscurazione dei dati personali e dall’altra il comportamento

¹REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Art. 79 - Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale disponibile, compreso il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 77, ogni interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora ritenga che i diritti di cui gode a norma del presente regolamento siano stati violati a seguito di un trattamento.
2. Le azioni nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha uno stabilimento. In alternativa, tali azioni possono essere promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'interessato risiede abitualmente, salvo che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica di uno Stato membro nell'esercizio dei pubblici poteri.

Art. 82 - Diritto al risarcimento e responsabilità.

1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento.
2. Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che violi il presente regolamento. Un responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto gli obblighi del presente regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento.
3. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità, a norma del paragrafo 2 se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.
4. Qualora più titolari del trattamento o responsabili del trattamento oppure entrambi il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento siano coinvolti nello stesso trattamento e siano, ai sensi dei paragrafi 2 e 3, responsabili dell'eventuale danno causato dal trattamento, ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento è responsabile in solido per l'intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato.
5. Qualora un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento abbia pagato, conformemente al paragrafo 4, l'intero risarcimento del danno, tale titolare del trattamento o responsabile del trattamento ha il diritto di reclamare dagli altri titolari del trattamento o responsabili del trattamento coinvolti nello stesso trattamento la parte del risarcimento corrispondente alla loro parte di responsabilità per il danno conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 2.
6. Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2.

collaborativo dell'Amministrazione che, immediatamente, appena venuta a conoscenza dell'errore, si è attivata per cancellare tutti i dati erroneamente pubblicati secondo le procedure previste.

Il Giudice, con sentenza n. 1204/2021 pubblicata in data 21.9.2021, pur riconoscendo il comportamento collaborativo e attivo del Comune di Pisa nel rimediare nel minor tempo possibile all'errore commesso, ha ritenuto che sussistano i presupposti per riconoscere un risarcimento del danno alla dipendente, motivando che *“il danno è in re ipsa, essendo stati divulgati dati personali in violazione dei principi per il trattamento degli stessi, idonei certamente a incidere sulla reputazione e l'immagine della S., la cui posizione debitoria, ..., a seguito della pubblicazione si è diffusa nell'ambiente di lavoro della dipendente”* (pag. 4 della Sentenza).

In altre parole, solo il fatto di aver pubblicato i dati della dipendente, anche se per mero errore e per un breve lasso di tempo, costituisce un elemento che giustifica il riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale cagionato alla dipendente per violazione nel trattamento dei dati personali, quantificato dal Giudice in € 2.000,00, importo inferiore a quanto richiesto dalla dipendente nel ricorso.

La Sentenza è stata notificata al Comune di Pisa in data 27.9.2021, mentre il giorno successivo l'Avvocato di controparte ha inviato alla Direzione Avvocatura Civica il progetto di notula indicando la somma di € 1.620,00 come totale da corrispondere a titolo di spese processuali.

Si chiede il riconoscimento della somma dovuta per le spese processuali a titolo di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a), trattandosi di sentenza esecutiva.

Avv. Giacomo Mannocci

Firmato digitalmente da: MANNOCCI GIACOMO
Data: 29/11/2021 11:51:48

Repubblica Italiana

Tribunale di Pisa

In Nome del Popolo Italiano

all'udienza del 21/09/2021 il giudice dr.ssa Laura Pastacaldi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 3438/2020 tra le parti:

ricorrente: GRAZIA SALOTTI (SLTGRZ63L50B950C), nato a CASCINA (PI) il 10/07/1963, elettivamente domiciliata in Pisa, Piazza San Paolo all'Orto n. 22, nello studio degli avv.ti Elena Jaccheri (JCCLNE67E50G702Y) e Marco Pieggi (C.F.: PGG MRC 79P10), che la rappresentano e difendono;

resistente: COMUNE DI PISA (00341620508), con sede in Pisa, via Degli Uffici n. 1, ivi elettivamente domiciliata, negli uffici dell'Avvocatura comunale, in persona del Dirigente della Direzione 12 "Supporto giuridico, Gare e contratti, Organizzazione e Personale, dott. Alessandro Balducci (C.F. BLDLSN60L23G702G), quale legale rappresentante pro tempore dell'Ente ai sensi dell'art. 34 bis dello Statuto (docc. 1-2), rappresentato e difeso dall'avv. Sandra Ciaramelli (C.F. CRMSDR66M51A562U) e dall'avv. Giacomo Mannocci (C.F. MNNGCN78T10G843V);

Ritenuto in fatto ed in diritto

Grazia Salotti ha proposto a questo Tribunale ricorso ai sensi degli artt. 79 e 82 Regolamento UE 2016/679, contro il Comune di Pisa, allegando i seguenti fatti: che lavora presso il Comando della Polizia Municipale di Pisa con la qualifica di assistente scelto; che il 12/8/2020 il Comune di Pisa ha pubblicato sul proprio sito istituzionale una determina dalla quale si evince che una dipendente comunale ha subito un pignoramento dello stipendio per

l'importo di € 6.253,94 e che l'ente si assumeva l'impegno di versare il quinto dello stipendio a favore della società creditrice (Eclipse 1 S.r.l.); che nella determina è stata omessa la pubblicazione dei dati della debitrice, sostituendoli con la dizione "*dati omessi a tutela della privacy*", ma nella nota contabile allegata è stata invece mantenuta l'espressa indicazione dei suoi dati, che sono anche stati pubblicati nell'albo pretorio *on line* del Comune di Pisa; che è venuta a conoscenza della anzidetta violazione dei propri dati personali solo in data 27/8/2020, tramite comunicazione whatsapp da parte di una collega, la quale l'ha informata che la notizia era stata appresa dalla R.s.u. del Comune ed era circolata in alcune *chat*, essendo quindi divenuta "*di dominio pubblico*"; che la pubblicazione da parte dell'ente comunale si è posta in violazione dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza, previsti sia dalle linee guida adottate dal Garante della privacy e pubblicate in G.U. in data 12/6/2014 - e in quelle successive del 26/3/2015 con specifico riferimento alla pubblicazione sull'albo pretorio *on line* - sia dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (c.d. GDPR); che ha subito un danno non patrimoniale; che la diffusione dei dati può aver rappresentato un rischio per i diritti e le libertà dell'interessata, come previsto dalla normativa. Alla luce di tali circostanze ha chiesto che il Comune di Pisa sia condannato a provvedere alla cancellazione dei dati personali ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 eventualmente rintracciabili sul web e al risarcimento del danno non patrimoniale subito, che quantifica in € 5.000,00.

Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto delle domande e deducendo: che la determinazione n. 820 del 12/8/2020 non riporta i dati della odierna ricorrente, che invece sono indicati nel visto di regolarità contabile; che per mero errore è stato inavvertitamente spuntato il campo "*pubblica*", oltre che in corrispondenza dell'atto principale redatto con la tecnica degli "*omissis*", anche in corrispondenza del *file* contenente il relativo visto di regolarità contabile, il quale dunque è risultato visibile all'albo pretorio; che tuttavia la visibilità del documento contabile è rimasta tale solo dalle ore 12:55 del 26/8/2020, giorno e ora in cui è avvenuta la pubblicazione, alle ore 22:37 del 27/8/2020 - quando, a seguito dell'intervento di un operatore addetto alla pubblicazione, è stato oscurato l'allegato; che pende già un reclamo della stessa Grazia Salotti dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali, con conseguente improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 140 bis, comma 3, D.lgs. n.

196/2003, come novellato dal D.lgs n. 101/2018, non essendo decorsi i termini di cui al combinato disposto dall'art. 10, comma 4, D. lgs. 150/2011 e dall'art. 143 del D.lgs. 196/2003; che comunque, visto il breve lasso di tempo nel quale i dati della ricorrente sono stati visibili e considerato che sull'albo pretorio *on line*, il visto di contabilità appare fisicamente separato dall'atto principale, è improbabile che la diffusione abbia rappresentato un rischio per i diritti e le libertà dell'interessata e di altre persone fisiche; che inoltre trattasi di dati personali comunque non appartenenti alle particolari categorie di dati di cui all'art. 9 del GDPR, c.d. sensibili, né ai c.d. dati relativi a condanne penali o reati (come definiti all'art. 10 del GDPR).

L'azione è stata proposta ai sensi degli artt. 79 e 82 del GDPR, i quali sanciscono il diritto dell'interessato di fare ricorso all'autorità giurisdizionale qualora ritenga che i diritti di cui gode a norma del regolamento, siano stati violati a seguito di un trattamento dei dati e il diritto di ottenere un risarcimento per il danno materiale o immateriale causato dalla violazione.

Preliminarmente si osserva che l'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda è superata, posto che la ricorrente ha provato di avere rinunciato al reclamo dinanzi al Garante della Privacy e comunque che è intervenuta l'archiviazione del procedimento.

Venendo al merito, innanzitutto si osserva che il Comune ha provato di avere già provveduto all'oscuramento dei dati, con conseguente venire meno dell'interesse alla pronuncia di condanna alla cancellazione dei dati stessi.

Occorre quindi procedere a una rapido esame del GDPR. Ai sensi dell'art. 4 n. 1 del Regolamento, per dato personale si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (il c.d. "interessato"), con particolare riferimento a un identificativo come il nome, o tra l'altro, dati relativi all'ubicazione o a uno o più elementi caratteristici della sua identità economica; nella definizione di trattamento rientra qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati, applicate a dati personali come, fra le altre, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione. Al n. 12 viene definita "violazione dei dati personali" quella violazione di sicurezza che comporta, fra le altre ipotesi, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

I dati di cui si fa questione – la pendenza di un pignoramento a carico del dipendente, con specificazione dell'ammontare del debito e del creditore – non rientra fra i dati particolari il cui trattamento è vietato, di cui all'art. 9 e 10 del Regolamento, ma rientra certamente fra i dati personali soggetti a trattamento, ai sensi dell'art. 4 – trattamento che deve avvenire nel rispetto dei principi fissati dal GDPR.

In particolare, in base all'art. 5 i dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (c.d. «minimizzazione dei dati»).

I dati della ricorrente sono stati trattati lecitamente dal Comune, che naturalmente deve adottare una apposita delibera per operare la trattenuta del quinto della retribuzione del soggetto pignorato.

Tuttavia nel caso di specie il trattamento è avvenuto in violazione dell'art. 5; lo stesso Comune è ben consapevole, per sua stessa ammissione, di avere diffuso mediante pubblicazione dati «reputazionali», che non erano ostensibili in virtù dei principi di necessità e minimizzazione dei dati, secondo i quali i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccedenti, ovvero limitati a quanto strettamente necessario rispetto alla finalità per cui sono trattati.

La violazione del GDPR è quindi pacifica.

Il danno è *in re ipsa*, essendo stati divulgati dati personali in violazione dei principi per il trattamento degli stessi, idonei certamente a incidere sulla reputazione e l'immagine della Salotti – la cui posizione debitoria, corredata dalla notizia dell'azione esecutiva nei suoi confronti, a seguito della pubblicazione si è diffusa nell'ambiente di lavoro dell'interessata.

In base a quanto precede questo giudice ritiene che sussistano i presupposti per riconoscere un risarcimento del danno alla ricorrente, come riconosciuto anche recentemente in casi analoghi dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. I sez., Ord. 24 marzo - 2 luglio 2021, n. 18783).

Per la quantificazione del danno non patrimoniale si ritiene di dovere fare riferimento agli indici indicati dall'art. 83 del GDPR per la determinazioni delle sanzioni amministrative da parte dell'autorità di controllo, in considerazione del fatto che sono posti in via alternativa gli strumenti del reclamo dinanzi all'Autorità Garante e il ricorso in via giurisdizionale. A tal fine rilevano quindi

la natura, la gravità e la durata della violazione; la natura, l'oggetto, la finalità del trattamento in questione, nonché il numero di interessati lesi dal danno e il livello del danno da essi subito; il carattere colposo della violazione; le misure adottate dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per attenuare il danno subito dagli interessati; la sussistenza di eventuali precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento; le categorie di dati personali interessate dalla violazione.

A tal fine si considerano quindi le seguenti circostanze: è provato, dalla documentazione depositata dal Comune, che i dati personali sono stati visibili per un tempo molto limitato (circa un giorno e mezzo). La violazione si è protratta quindi per un arco di tempo molto ristretto, poiché il Comune si è celermente attivato per l'oscuramento dei dati. Peraltro il visto di contabilità - documento che riportava i dati della odierna ricorrente - è stato comunque pubblicato come atto separato, rispetto alla Delibera (nella quale invece i dati sono stati correttamente omessi). Per apprendere il dato personale era quindi necessario prendere visione della Delibera e poi andare ad aprire il separato visto di contabilità, che è peraltro documento tecnico di non agevole leggibilità. Il Comune ha anche eccepito che si è trattato di un mero errore e quindi di una condotta colposa - ricostruzione che è avvalorata sia dalla circostanza che nella Delibera sono stati correttamente omessi i dati trattati, sia dalla produzione documentale del Comune, la quale conferma che l'ente in casi simili omette generalmente la pubblicazione del visto di contabilità.

Va tuttavia considerato che dalla messaggistica *whatsapp* depositata dalla ricorrente e non contestata dal Comune emerge che la notizia ha avuto diffusione fra i dipendenti del Comune e che la circostanza si era già verificata, identica, in passato. Non è quindi la prima volta che il Comune incorre nella stessa tipologia di errore.

Tenendo conto delle circostanze evidenziate, appare equo determinare in € 2.000,00 il risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi dalla domanda.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del fatto che non vi è stata istruttoria e che la decisione è resa in forma semplificata.

P. Q. M.

Sentenza n. 1204/2021 pubbl. il 21/09/2021
RG n. 3438/2020

Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, condannare il Comune di Pisa a risarcire il danno non patrimoniale cagionato alla ricorrente per la violazione nel trattamento dei dati personali, liquidato in via equitativa in € 2.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.

Condanna inoltre il Comune di Pisa a pagare le spese della ricorrente, liquidate in € 1250,00 oltre spese generali, cpa ed iva ed oltre spese vive.

Pisa, 21/9/2021

Il giudice
dr.ssa Laura Pastacaldi

STUDIO LEGALE
AVV. MARCO PIEGGI
Piazza San Paolo all'Orto, 22
56127 Pisa
Tel 050/580001 fax 050/575445
e-mail: pieggi.marco@gmail.com

Pisa, li 28 settembre 2021

Gent.ma Sig.ra
Grazia Salotti
Via Nuova, 25
56023 Ripoli di Cascina (PI)

C.F.: SLTGRZ63L50B950C

Progetto di notula

A titolo di spese processuali liquidate nella sentenza n. 1204/2021 dal Tribunale di Pisa all'esito del ricorso promosso dalla sig.ra Grazia Salotti nei confronti del Comune di Pisa.

Compensi professionali	€.	1.250,00
Rimborso forfettario spese generali 15 %	€.	187,50
Cap 4%	€.	57,50
Spese non imponibili (C.U. € 98,00, marca da bollo € 27,00)	€.	125,00
<i>(Operazione non soggetta ad iva ex art.1 cc 54-89 L. 190/2014)</i>		
TOTALE DA CORRISPONDERE	€.	1.620,00

Operazione non soggetta ad Iva, ai sensi dell'art.1 cc. 54-89 Legge 190/2014

Operazione non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 1 comma 67 L. 190/2014

C.F. PGGMRC79P10C745J
P.I. 01862320502